



## Autorità Nazionale Anticorruzione

**Delibera n. 1237 del 18 dicembre 2019**

**Oggetto: Trasparenza dei dati relativi ai procedimenti disciplinari nei confronti di docenti universitari**

### **Massima**

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 non dispone per le amministrazioni pubbliche obblighi di pubblicazione di dati riferiti ai procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti, né in forma integrale né come dato aggregato. Le amministrazioni possono comunque prevedere nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza la pubblicazione di dati riferiti a detti procedimenti quali dati “ulteriori”. La pubblicazione, in “Amministrazione trasparente”, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come indicato all’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

### **Parole chiave**

“procedimenti disciplinari” “Università” “dati ulteriori” “art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013”

### **Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione**

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 7-bis, co. 3;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

#### *Considerato in fatto*

Con nota prot. n. 125193 del 9.11.2017 il Rettore *dell’Alma Mater Studiorum* Università di Bologna ha chiesto all’Autorità se sia possibile, ed eventualmente con quali modalità e limiti, pubblicare informazioni sugli esiti dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, con particolare riferimento a quelli che hanno riguardato l’integrità della ricerca.

L’Autorità ritiene che per il quesito posto sia opportuno intervenire con la presente delibera di portata generale.

#### *Ritenuto in diritto*



## Autorità Nazionale Anticorruzione

Sulla conoscibilità dei dati relativi ai procedimenti disciplinari l'Autorità ha già avuto modo di fornire alcune indicazioni.

Nella delibera 75/2013 «*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*», stante la circostanza che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è tenuto ai sensi dell'art. 15, co. 2, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» a svolgere un monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento, l'Autorità ha previsto che nell'ambito di tale verifica il RPCT rilevi, tra gli altri, «*il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni*». Le amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 15 richiamato, a pubblicare gli esiti del monitoraggio sul sito istituzionale e a comunicarne i risultati all'ANAC.

Successivamente, l'Autorità ha previsto che nella Relazione annuale del RPCT sull'attività svolta, resa ai sensi dell'art. 1, co. 14 della legge 190/2012, siano rilevati anche i dati aggregati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, sia per fatti penalmente rilevanti, sia per violazioni del codice di comportamento. Come disposto dal richiamato comma 14, anche la Relazione annuale è pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

Gli orientamenti espressi dall'Autorità indirizzano, quindi, le amministrazioni a rendere conoscibili in forma aggregata dati sui procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò considerando l'importanza di utilizzare tali dati in sede di aggiornamento sia del PTPCT sia del codice di comportamento e al fine di formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le condotte censurate.

Quanto ai singoli procedimenti disciplinari occorre invece rilevare che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 non prevede per le amministrazioni pubbliche obblighi di pubblicazione di dati riferiti ai procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti, né in forma integrale, né come dato aggregato.

In assenza di una specifica previsione normativa sulla pubblicazione e considerato che detti dati contengono informazioni personali sui soggetti destinatari della sanzione disciplinare, vengono in rilievo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – come adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter, co. 1, del d.lgs. 196/2003 precisa che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 è costituita «*esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*». Il trattamento di dati personali è quindi consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Considerato quanto sopra, in assenza di una specifica previsione normativa che dispone la pubblicazione di tali dati, ne discende che le amministrazioni, ivi incluse le Università, possono rendere conoscibili detti dati solo come dati “ulteriori” nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso d.lgs. 33/2013.

L'art. 7-bis, co. 3 del richiamato decreto dispone infatti che *«Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti»*.

Le amministrazioni potrebbero quindi valutare di pubblicare, tra gli altri, i dati relativi al numero dei procedimenti avviati unitamente alla casistica delle sanzioni disciplinari irrogate. Ciò anche al fine di far conoscere le tipologie di condotte cui il dipendente può incorrere, e quindi evitare, in quanto costituiscono violazioni sostenute da sanzioni disciplinari.

Tutto ciò premesso e considerato

### **Delibera**

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* non prevede per le amministrazioni pubbliche obblighi di pubblicazione di dati riferiti ai procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti, né in forma integrale né come dato aggregato.
- In assenza di una specifica previsione normativa che dispone la pubblicazione di dati sui procedimenti disciplinari, le amministrazioni possono comunque prevedere nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza la pubblicazione di dati riferiti a detti procedimenti quali dati “ulteriori”. La pubblicazione, in “Amministrazione trasparente”, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come indicato all'art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.
- Gli orientamenti già espressi dall'Autorità indirizzano le amministrazioni a rendere conoscibili in forma aggregata dati sui procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò considerando l'importanza di utilizzare tali dati in sede di aggiornamento sia del PTPCT sia del codice di comportamento e al fine di formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le condotte censurate.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 24 gennaio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*